



Mosè, uno dei primi casi di affidamento familiare. Un esempio da seguire.

Nel 2001, con la legge n. 149, si è giunti a novellare, con i primi cinque articoli, l'istituto dell'affidamento familiare, sino ad allora regolamentato dalla legge n. 184 del 1983: dopo circa vent'anni, dunque, si riconosce e si afferma con maggior vigore, l'importanza dell'affidamento, troppe volte sottovalutato (vedasi il repentino ricorso a collocamenti in istituti), altre volte inflazionato (vedasi i casi di minori dati in affidamento e lasciati presso il nucleo familiare affidatario per troppo tempo, a volte addirittura anni).

Vogliamo provare a dare una lettura dell'affidamento in chiave biblica: infatti, leggendo le pagine dell'Esodo, al capitolo 2, ci si accorge che la Bibbia contiene una stupenda storia che illumina. Non è la prima volta che mi capita di trovare tra i libri della bibbia indicazioni per questioni giuridiche: mi auguro che non sia neanche l'ultima.

“La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo”.

All'epoca tutti i figli maschi degli Ebrei avevano il destino segnato: essere schiavi per costruire le nuove città sacre del faraone; per questo la mamma di Mosè, sapendo che le condizioni in cui vivevano gli Ebrei erano proibitive e che il figlio ben presto sarebbe stato ridotto in schiavitù, affida ella stessa il fanciullo alle acque del Nilo.

Due considerazioni:

- è la madre che si rende conto che non può assicurare al proprio figlio un degno sviluppo psico-fisico, a cui tutti i fanciulli avrebbero diritto, allora e adesso, in tutto il mondo: non c'è qualcuno che le va a strappare di mano il bambino o che le fa sembrare tale distacco come una punizione per non essere una mamma all'altezza, pertanto ella si fida e “affida” Mosè al Nilo;
- il fiume Nilo, figurativamente, rappresenta lo strumento che porta il bambino ad un'altra famiglia, quasi quello che oggi è il servizio sociale: quanto è bello constatare che la famiglia in difficoltà trova un'istituzione di cui si fida a tal punto che le affida le sorti del figlio, non senza averlo prima coperto e protetto di affetto (lo spalmò di bitume e di pece).

“La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano cosa gli sarebbe accaduto”.

Il bambino non viene abbandonato, ma mantiene un legame con la famiglia di origine, un legame discreto, non invasivo; nel racconto non compare il padre del bambino, solo figure femminili: l'uomo era impegnato



a lavorare per il faraone, le cure del bambino e la decisione di lasciarlo alle acque del Nilo vengono prese dalla mamma e dalla sorella.

“Ora, la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L’aprì e vide il bambino: ecco, era un fanciullino che piangeva”.

Guarda il caso, proprio in quel momento la figlia del faraone scende verso le sponde del fiume per fare il bagno, la fiducia è stata premiata, nel senso che la famiglia affida al fiume Nilo, che conduce nella giusta direzione: è proprio tale la ratio dell’articolo 4 della 149/01, laddove, al primo comma, afferma che l’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori; potremmo a ragione sostenere che ci si trovi di fronte a un affidamento ben gestito, diremmo quasi progettato già nella famiglia di nascita ... ecco perché la sorella teneva d’occhio da lontano il cestello di papiro! Quanti affidamenti andrebbero incontro ad una migliore riuscita se, addirittura, la famiglia d’origine indirizzasse, con il tutoraggio dei servizi sociali e dell’Autorità Giudiziaria, il proprio figlio verso una famiglia di suo gradimento: è pur vero che la legge 149 del 2001 prevede che la famiglia d’origine venga ascoltata e presti il suo assenso, ma, a parte che un’effettiva collaborazione si registra assai di rado, nel caso di Mosè si va oltre, nel senso che la famiglia d’origine potrebbe presentarsi già con un progetto per far fronte alla situazione temporanea di disagio: ciò, però, sarebbe possibile solo laddove vi sia una rete di volontariato, laico e cattolico, che si sa in grado di poter apprestare accoglienza in famiglia per minori per brevi periodi (la norma pone il limite massimo di 24 mesi). Essendo cresciuto nel volontariato cattolico, auspico che le parrocchie si attivino per formare esse stesse un nucleo di coppie pronte ad accogliere: così, la famiglia in difficoltà, potrà ben recarsi dal parroco il quale, con l’avallo dei servizi sociali, potrà contattare una delle coppie già pronte all’accoglienza e vigilare affinché non si creino mai frizioni tra affidanti e affidatari.

“Ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli Ebrei”.

Un plauso alla figlia del faraone, che applica alla lettera il comma 5 della 149, in base al quale “il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento”. Abbiamo scelto il neretto per quelle distinzioni che nel caso di Mosè, considerati i tempi, erano più difficili a superarsi.

“La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebreë, perché allatti il bambino? Và, le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del



bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò”.

Senza parole. Da un lato l'acume della figlia del faraone che coglie in pieno quanto sancito dai commi 1 e 2 della legge 149: il primo comma sancisce che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto, interventi meglio palesati nel secondo comma, nel quale si pone in capo a Stato, regione ed enti locali la responsabilità della predisposizione di tali interventi, al fine di prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Dall'altro lato, la maestria della sorella di Mosè, la quale organizza un affare di tutto rispetto: far sì che la figlia del faraone paghi la mamma naturale per allattare il bambino. Immaginate quanto debba essere bello e incredibilmente commovente una situazione in cui una famiglia prende in affido un bambino e permetta che la sua mamma lo visiti per allattarlo o per raccontargli una fiaba! Immaginate un giorno se anziché dare tutto il contributo alla famiglia affidataria, tale contributo il servizio sociale incaricato lo ripartisse tra gli affidatari e la famiglia di origine! Quante situazioni di conflitto verrebbero smorzate!

“Quando il bambino fu cresciuto lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho salvato dalle acque”.

La temporanea difficoltà della famiglia di origine non accenna a risolversi (gli Ebrei seguivano nell'essere ridotti in schiavitù e in condizioni poverissime di vita); pertanto, considerato che la novella del 2001 pone un limite di due anni all'affidamento, una volta che si constata che è meglio per il minore che questi cresca nel nucleo affidatario, si può procedere a un decreto di adottabilità.

“In quei giorni, Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi, Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'Egiziano e lo seppellì nella sabbia”.

Ecco che dopo tanti atteggiamenti elogiabili, la figlia del faraone commette il grave errore di troncarsi il legame con la famiglia di origine e allora Mosè si dimostra inquieto e violento e prende le difese... della sua famiglia.

Senza dubbio la legge 149 è una buona legge, ma come sovente accade, essa rimane lettera morta: dar vita a una norma è compito di chi quella norma deve applicarla; a nulla vale studiare nuove opzioni legislative, se non si fa ammenda che determinate leggi esistono e sono mal applicate, se non addirittura ignorate. A poco meno di due anni dalla scadenza della chiusura dei vecchi istituti, è il caso di spingere nella direzione di una cultura dell'affido: se non troveremo famiglie disposte ad accogliere (formate e supportate dai



servizi), sarà un tracollo. Cattolici o non, accogliere un fanciullo in difficoltà è un'esperienza fortemente formativa, per sé e per i propri figli, i quali un domani, sapranno cosa vuol dire essere generosi e accoglienti.

Avv. Massimiliano Arena

Direttore Rivista di Diritto Minorile

direttore@dirittominorile.it